

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2008/737/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tativo della misura consentirà alle imprese di optare per il regime normale IVA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

(3) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 6 maggio 2008 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera dell'8 maggio 2008 la Commissione ha comunicato all'Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾; di conseguenza, poteva introdurre un regime di esenzione applicabile soltanto ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superasse i 5 000 EUR.

(4) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura proposta deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE solo in quanto la soglia del volume d'affari annuo prevista dal regime è superiore a quella attualmente autorizzata per l'Italia.

(2) Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 15 novembre 2007 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare, dal 1° gennaio 2008, una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. Tale misura esenterà detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE, mentre il carattere facol-

(5) La soglia richiesta dall'Italia può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. Essa corrisponde alle soglie che si applicano in relazione ad altri Stati membri.

(6) Al fine di contribuire a ridurre gli oneri a cui sono soggette le piccole imprese, la Commissione si è impegnata a fissare una soglia comune annua di volume d'affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA. Nel 2004 la Commissione ha proposto di concedere agli Stati membri la possibilità di aumentare la soglia del volume d'affari annuo al fine di esonerare dall'IVA le piccole imprese. La richiesta dell'Italia è coerente con la proposta della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67. Direttiva abrogata dalla direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

- (7) L'Italia vorrebbe inoltre essere autorizzata ad aumentare la soglia per mantenerne il valore in termini reali, applicando così nell'ambito della misura una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 286 della direttiva 2006/112/CE.
- (8) Dato che il periodo fiscale è annuo e al fine di consentire ai soggetti passivi di beneficiare della misura di semplificazione al più presto, l'Italia dovrebbe essere autorizzata a ricorrere al regime opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (9) La deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (10) Secondo i dati forniti dalla Repubblica italiana, la misura comporterà una riduzione dell'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale pari a circa lo 0,15 % nel primo anno di attuazione e allo 0,25 % nei due anni successivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica italiana è autorizzata ad esonerare dall'IVA, in rela-

zione ai periodi fiscali tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. Tale regime è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 2

La Repubblica italiana è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

Articolo 3

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissano una soglia comune annua di volume d'affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA, o al più tardi il 31 dicembre 2010.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER